



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI RECAPITO DELLE BOLLETTE E DEI SOLLECITI DEL GRUPPO AIMAG.

DEFINIZIONI

- a) **Committente**: AIMAG S.p.A. via Maestri del Lavoro, 38, Mirandola (MO)
- b) **Ditta appaltatrice/appaltatore/prestatore di servizi**: soggetto al quale verrà affidato il servizio del presente Capitolato (di seguito citata anche come Impresa).
- c) **ARERA** (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente): regolamenta e disciplina i settori all'interno del quadro normativo comunitario e nazionale.
- d) **Responsabile del processo**: nominato dalla committente a cui è affidato il controllo della corretta esecuzione del servizio

— Art. 1 —

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Aimag S.p.A. con sede in Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro 38 procede anche in nome e per conto della società Aimag spa e delle società del gruppo.

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di postalizzazione delle bollette con servizi di recapito certificato – a data e ora certa – con georeferenziazione della corrispondenza premarcata ed invio solleciti con rendicontazione esiti degli avvisi di sollecito inviati dal Gruppo Aimag.

L'affidamento ha durata indicativa di un anno decorrente presumibilmente dal 1/02/2026 al 31/12/2026.

Il contratto avrà termine all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato, nonché i materiali di consumo, devono essere forniti dall'appaltatore e sono comunque a suo totale carico.

Aimag S.p.A., nel corso del contratto, si riserva la facoltà di acquisire i servizi di cui al presente Capitolato anche da altri fornitori qualora il fornitore non fosse in grado, anche temporaneamente, di garantire i servizi richiesti, nella quantità e/o nella qualità e/o nelle tempistiche previste

L'Appaltatore e Aimag S.p.A. si impegnano ad indicare reciprocamente un indirizzo di riferimento per gli accordi contrattuali ed un referente unico per lo scambio di informazioni e per i rapporti operativi oggetto del presente Capitolato.

— Art. 2 —

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'affidamento è stimato in via presuntiva in **Euro 1.271.460,00 (diconsi Euro unmillioneduecentosettantunomilaquattrocentosessanta)** oltre ad Iva ai sensi di legge. Non sono previsti oneri della sicurezza.

La determinazione dei corrispettivi mensili avverrà moltiplicando, per tipologia di prestazione, la singola tariffa unitaria presentata in sede d'offerta per la relativa quantità lavorata.

L'impresa ha l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, nel rispetto della normativa vigente e nella tutela della salute e della prevenzione degli infortuni.

— Art. .3 —

QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE

Con riferimento alle attività di cui all'Art.1, le quantità annua di recapiti e le zone di spedizione sono contenute nell'allegato A.

La suddivisione per area di recapito delle bollette in valori assoluti si può riassumere in :

- Capoluogo di provincia: 32.000 documenti
- Extraurbana: 1.156.000 documenti
- Area Metropolitana: 7.000 documenti

Mediamente si prevede di spedire 80.000 bollette con picchi nei mesi di febbraio e luglio da 130.000 invii.

La suddivisione per area di recapito dei solleciti con raccomandata in valori assoluti si può riassumere in :

- Capoluogo di provincia: 13.000 documenti
- Extraurbana: 84.000 documenti
- Area Metropolitana: 3.000 documenti

Le quantità sopra riportate hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per la committente perché influenzabili dalla numerosità della clientela, da possibili diverse strutture organizzative e da modifiche di periodicità di sollecito derivanti anche da disposizioni di Enti di controllo esterno, senza che per questo l'Appaltatore possa vantare diritto a revisione dei corrispettivi, modifiche alla durata contrattuale, indennità, risarcimenti, rimborsi o quant'altro.

Nella finestra della busta della corrispondenza premarcata saranno riportate, in fase di stampa, informazioni predefinite su codice a barre o data matrix, le quali renderanno unica tale corrispondenza.

Sarà inoltre prodotto e reso disponibile all'Appaltatore un flusso informatico che riporterà i dati e le informazioni relative alla singola corrispondenza.

— Art. 4 —

PROCESSO DI LAVORAZIONE

1) Ricevimento e ritiro del materiale:

Tutta le buste da recapitare dovranno essere ritirate dall'Appaltatore entro 24 ore dalla loro messa a disposizione presso la sede dello stampatore comunicata da Aimag SpA (attualmente nel comune di Modena (MO)). Nel corso del periodo di valenza contrattuale Aimag SpA si riserva comunque la facoltà, previo congruo preavviso, di variare i siti presso i quali ritirare la corrispondenza da recapitare.

2) Consegnna premarcata:

Tutte le buste relative alla corrispondenza premarcata dovranno essere recapitate esclusivamente nella cassetta postale o nelle mani del destinatario. In fase di

consegna, all'indirizzo di destinazione, l'operatore dovrà provvedere a scansionare il codice univoco (data matrix/barcode) presente nella busta per memorizzare e successivamente rendicontare la consegna, la data, l'ora e le coordinate geografiche satellitari. In caso di mancata consegna dovranno essere rendicontati i motivi della mancata consegna.

3) Orari di consegna della posta:

Non sono ammesse interruzioni saltuarie o programmate di alcun tipo nella consegna delle buste. La consegna della posta sarà effettuata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì entro l'orario dalle ore 8,00 alle 19,00.

È facoltà dell'Appaltatore, per ragioni organizzative, estendere il recapito anche nel giorno di sabato. Il sabato comunque non verrà considerato ai fini del conteggio delle tempistiche e delle eventuali penali dei tempi di consegna.

È vietata la consegna della posta nei giorni di domenica e delle festività nazionali.

4) Personale e organizzazione:

L'Appaltatore dovrà indicare per iscritto ad Aimag SpA il nominativo del Responsabile incaricato di tenere i contatti con il responsabile lato Aimag, prima dell'avvio operativo dell'appalto.

Le eventuali sostituzioni di tali figure dovranno essere segnalate immediatamente con comunicazione scritta via mail o PEC ai riferimenti di Aimag.

Valutate attentamente la tipologia e le caratteristiche del servizio, il livello di qualità atteso e l'estensione territoriale interessata, è fatto obbligo all'Appaltatore di garantire, per l'espletamento del servizio, un numero minimo di dipendenti.

È onere dell'Appaltatore pertanto gestire eventuali situazioni di turn over in maniera tale da ottemperare comunque all'obbligo di avere dedicati al servizio il numero di FTE necessario. Il personale che l'Appaltatore utilizzerà dovrà essere adeguatamente preparato sia dal punto di vista professionale che comportamentale. Aimag potra a sua discrezione richiedere l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'espletamento del recapito. Il personale utilizzato dall'Appaltatore dovrà:

- indossare un abbigliamento uniformato e riconoscibile, nonché tesserino di riconoscimento;
- evitare di alzare il tono della voce e di assumere atteggiamenti aggressivi;
- rivolgersi all'utente in maniera cordiale;
- evitare di creare allarmismi inutili;
- rispettare gli usi e la religione, non usare espressioni ingiuriose e irriferenti;
- non utilizzare espressioni antisemite, omofobe o razziste;
- salutare cordialmente e ringraziare della disponibilità l'utente al termine dell'attività.

Aimag si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di una figura del personale non idonea rispetto ai punti indicati.

Il Responsabile potrà essere contattato da Aimag SpA per ogni comunicazione e chiarimento, negli orari indicati per la consegna della corrispondenza.

5) Resi :

Le buste per le quali non è stato possibile effettuare la consegna verranno distrutte con procedura di "macero certificato" secondo la normativa DIN 66399, senza alcun onere aggiuntivo.

Di tutti i resi sarà fornito mensilmente un file in formato excel contenente i codici e i motivi delle mancate consegne; in alternativa, le stesse informazioni dovranno poter essere scaricate tramite portale web dedicato.

6) Certificazione di recapito:

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione di Aimag SpA, senza alcun onere aggiuntivo, un sistema informativo, via web, ove saranno disponibili tutte le informazioni relative alla tracciatura della corrispondenza.

Il sistema sarà disponibile in modo continuo ed accessibile tramite accessi personalizzati e riservati.

I dati saranno quotidianamente aggiornati sulla base dei lotti di recapito presi in carico e dei recapiti eseguiti.

La ricerca potrà avvenire secondo i seguenti campi:

- nominativo del destinatario;
- codice cliente (utenza);
- numero fattura o (numero sollecito)

Saranno rese visibili le seguenti informazioni:

- data presa in carico;
- nominativo del destinatario;
- indirizzo di destinazione;
- codice cliente (utenza);
- numero fattura o (numero sollecito)
- data/ora recapito;
- coordinate geografiche di consegna;
- causale di mancata consegna;

Le stesse informazioni dovranno poter essere scaricate, per ciascun lotto, massivamente (mediante file testo/excel/xml, oppure altri formati da concordare) tramite portale web e dovranno puntualmente essere specificate le casistiche di impossibilità di consegna delle raccomandate a/r specificando le seguenti cause distinte:

- il destinatario (o suo delegato) non sia disponibile;
- il destinatario (o suo delegato) rifiuti l'invio;
- il destinatario risulti sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto;
- l'indirizzo di destinazione risulti inesatto, insufficiente, inesistente o in caso di invio rifiutato.

Il sistema informativo dovrà tenere in linea i dati relativi ai recapiti fino a fine appalto, e per almeno 6 mesi successivi la scadenza del contratto.

Sarà resa disponibile una cartella condivisa/maschera web dove siano registrati da parte dell'Appaltatore gli stati di avanzamento delle consegne dei gruppi di fattura e di sollecito.

La registrazione puntuale di ciascuna avvenuta consegna dovrà avvenire al massimo entro 48h dalla consegna della stessa.

7) Tempi di consegna:

Il servizio di recapito della corrispondenza deve essere eseguito per:

• **Bollette: Recapito a data e ora certa, che dovrà avvenire in 7 giorni** Si prevede la consegna dell'invio presso l'indirizzo del destinatario sul civico. In caso di impossibilità a perfezionare la consegna, è necessario indicarne la motivazione sul singolo invio .

• **Posta Raccomandata AR (che dovrà avvenire in 5 giorni)** E' necessario effettuare il recapito direttamente al destinatario o ad un suo delegato, attraverso notifica della consegna a firma. Per tale tipologia di prodotto deve essere effettuata una tracciatura elettronica degli invii, con disponibilità di un servizio di visualizzazione della singola "traccia" attraverso un'interfaccia web.

Tali tempistiche decorrono dal giorno lavorativo successivo alla data di messa a disposizione dei solleciti da parte dello stampatore indicato da Aimag SpA. Il sabato non viene considerato lavorativo.

8) Produzione reportistica:

L'Appaltatore dovrà produrre idonea reportistica mensile, su supporto informatico definito da Aimag SpA. Tale reportistica dovrà indicare, per ogni lotto di recapito ricevuto e recapitato:

- la data di ricevimento del lotto di recapito;
- le date di inizio e di fine recapito;
- il grado di copertura del lotto di recapito espresso in termini %;
- il quantitativo ricevuto, il quantitativo effettivamente consegnato, con precisazione dell'eventuale quantitativo consegnato a Poste Italiane;
- l'indicazione degli importi corrispondenti suddivisi per tipologia.

Ogni altra informazione inerente i servizi prestati potrà essere concordata successivamente all'aggiudicazione. Tale reportistica dovrà essere fatta pervenire ad Aimag SpA, che si impegna a verificarla entro 10 giorni lavorativi dalla consegna.

L'emissione della fattura potrà avvenire solo successivamente alla verifica e sottoscrizione da parte di Aimag SpA del relativo report.

— Art. 5 —

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RITARDO

L'Appaltatore non potrà interrompere il servizio neppure in caso di controversie con Aimag SpA. La sospensione o il ritardo imputabili all'Appaltatore potranno costituire motivo di risoluzione del contratto e comunque potranno determinare penali e richieste di indennizzo. (vedi art. 13).

Nel caso in cui si verifichino eventi di forza maggiore, l'Appaltatore non sarà considerato inadempiente a condizione che ne dia immediata comunicazione scritta indicando la natura dell'evento, la sua presumibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal contratto.

Le parti dovranno cooperare fra di loro, con diligenza e buona fede, attivandosi affinché vengano il più possibile limitate le conseguenze provocate dall'evento di forza maggiore.

— Art. 6 —

PAGAMENTI

I corrispettivi del servizio svolto sono liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa, che dovrà pervenire entro il 5° giorno del mese successivo all'erogazione del servizio.

Ogni documento deve indicare, per ciascun servizio, il numero e la tipologia dei documenti prodotti sia digitali che analogici.

Il gruppo Aimag si avvale dell'ausilio di un intermediario regolarmente accreditato.

Tutte le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico con codice SDI "**MZO2A0U**".

Aimag e tutte le società del gruppo rientrano nel regime di Iva Split Payment.

Le fatture dovranno contenere tassativamente oltre ai dati obbligatori previsti per legge anche i seguenti dati:

- a) riferimento all'ordine di acquisto, il CIG
- b) i documenti di trasporto
- c) file pdf della fattura di cortesia
- d) per le sole note di credito il riferimento alla fattura originale
- e) documentazione di rendicontazione di quanto prodotto

Si richiede fatturazione separata tra recapito bollette e recapito solleciti raccomandata.

Il pagamento delle fatture è fissato a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese.

Aimag SpA declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente nel caso in cui il D.U.R.C. relativo all'*Impresa* risulti regolare.

In caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l'entità dell'inadempienza contributiva, la *Committente* sosponderà i pagamenti all'*Impresa* per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza.

L'*Impresa* e la *Committente* si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n.136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla *Committente* esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che l'*Impresa* dovrà comunicare alla *Committente*. Pertanto, l'*Impresa* dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori della *Committente* gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L'*Impresa* è tenuta all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti

dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall'*Impresa* tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati.

— Art. 7 —

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Con riferimento alla modalità di esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e a tutte le leggi che si applicano all'oggetto dell'appalto previste anche negli articoli successivi, ed in particolare:

- a) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia;
- b) alle leggi 13.09.1982 n° 646, 12.10.1982 n° 726, 23.12.1982 n° 936, 19.03.1990 n° 55 e successive modificazioni o integrazioni, nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

L'appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni alle norme applicabili all'oggetto dell'appalto e si assumerà l'onere economico delle relative penalità anche se queste venissero direttamente imposte alla committente.

Per quanto non specificato nel presente capitolato, varranno le disposizioni (in aderenza alle leggi vigenti) che saranno via via impartite dalla committente.

— Art. 8 —

OBBLIGHI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia antinfortunistica, in particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare scrupolosamente quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

In particolare l'*Impresa* Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio referente responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene del lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'*Impresa* per i servizi oggetto dell'appalto.

L'*Impresa* deve predisporre e dotarsi di tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi, comunicandole al Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'*Impresa* di quanto sopra descritto.

— Art. 9 —

CESSIONE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO DI APPALTO

Sono espressamente vietati la cessione del presente contratto e dei crediti da esso derivanti, salvo espresso consenso manifestato in forma scritta, a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

— Art. 10 —

RAPPRESENTANZA COMMITTENTE - SORVEGLIANZA

La committente si riserva la facoltà di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificarne a proprie spese lo stato, a norma dell'art. 1662 primo comma del Codice Civile. Il controllo dell'esecuzione corretta delle prestazioni e della rispondenza delle stesse ai capitolati tecnici saranno effettuati dai tecnici aziendali.

I tecnici preposti potranno verbalizzare il sopralluogo indicando eventuali non conformità, eventuali ordini di sospensione, nonché eventuali note riguardanti il metodo di esecuzione. L'eventuale presenza di personale della committente, come pure i controlli e le verifiche da esso eseguiti, non liberano l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla sicurezza e igiene del lavoro, alla buona riuscita delle prestazioni ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, ovvero derivanti da leggi, regolamenti e norme in vigore.

Parimenti, ogni intervento della committente non può essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni nel loro complesso, nonché nel modo di utilizzare mezzi d'opera, macchinari e materiali, in quanto a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'appaltatore.

— Art. 11 —

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, all'atto dell'inizio delle prestazioni, indica un proprio rappresentante. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del proprio rappresentante, e di tutto il personale preposto.

Il rappresentante dell'appaltatore, al quale compete tutta la responsabilità di ordine civile e penale, che, a norma delle vigenti disposizioni, deriva dalla conduzione tecnica ad amministrativa delle prestazioni, deve essere in possesso dei requisiti di legge, essere munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.

Sarà responsabile dell'organizzazione ed assicurerà il regolare svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze, fatte in contradditorio con il rappresentante dell'appaltatore dovranno intendersi fatte direttamente all'appaltatore.

— Art. 12 —

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara. L'importo contrattuale, determinato come sopra, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatto salvo quanto previsto in merito alla revisione dei prezzi.

L'Appaltatore dovrà procedere obbligatoriamente al controllo e alla verifica della completezza e congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Committente e alla formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative assumendone i relativi rischi.

I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di procedura selettiva sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate e/o autorizzate che siano inequivocabilmente estranee ai servizi già previsti.

I servizi saranno appaltati in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei prezzi offerti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere a lui affidate, come specificato nel presente Capitolato.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Committente. Le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente ed accettate dalla amministrazione appaltante saranno a totale carico dell'Appaltatore e saranno compresi nell'importo del presente Appalto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo decorsi 35 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi come indicato all'art. 25.
- b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;

c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

Qualora, a seguito di provvedimenti di ARERA o di altre Autorità Pubbliche, si rendesse necessario modificare/integrare il presente contratto, le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'Appaltatore dovranno avvenire in forma scritta, a mezzo PEC, e previo accordo tra le parti.

— Art. 13 —

PENALI

Consegna ed avviamento del servizio:

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna e avvio del servizio la Committente fissa una nuova data. Qualora decorra inutilmente anche il nuovo termine, è incamerata la cauzione definitiva e avviata la procedura prevista nel paragrafo seguente "Risoluzione del contratto".

Penalità per ritardi nella consegna delle buste

Per ogni lotto di recapito, saranno applicate le seguenti penalità:

- fino a 3 giorni lavorativi rispetto ai tempi pattuiti: 30% del corrispettivo pattuito (prezzo unitario);
- oltre i 3 giorni lavorativi rispetto ai tempi pattuiti: 50% del corrispettivo pattuito (prezzo unitario);

Nel caso di ritrovamento fortuito di corrispondenza non recapitata e/o abbandonata si applicherà una penale fissa di euro 10,00, per ogni busta ritrovata.

Le penali di cui al presente paragrafo saranno contestate per iscritto all'Appaltatore, il quale nei successivi 10 giorni lavorativi ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o di mancato accoglimento delle stesse ad insindacabile giudizio della Committente, si procederà all'applicazione delle penali.

Le penali maturate dall'Appaltatore verranno recuperate mediante emissione di nota di debito e verranno liquidate mediante pagamento sul conto corrente, ovvero compensate finanziariamente sul primo pagamento utile della Committente.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penali per mancato rispetto dei Livelli di Servizio, non vengono considerati periodi caratterizzati da eventi di forza maggiore quali: atti dell'autorità pubblica, problemi metereologici particolarmente rilevanti ed eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, sempre che tali eventi siano stati tempestivamente e puntualmente riscontrati alla Committente da parte dell'Appaltatore con riferimento all'ambito/zona geografica.

— Art. 14 —

CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

AIMAG S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'*"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore

economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

— Art. 15 —

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

— Art. 16 —

COMPENSO E REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

All'appaltatore vengono corrisposti, per le prestazioni da lui effettivamente eseguite ed accettate dalla committente, i prezzi offerti in sede di gara.

Essi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, tenendo conto, fra l'altro, delle condizioni ambientali, da ritenersi note all'appaltatore, in cui saranno eseguite le prestazioni e sono remunerativi, oltre che dell'utile dell'appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate.

— Art. 17 —

VARIABILITÀ DEI PREZZI

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 60 del Codice:

con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui l'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

— Art. 18 —

SUBAPPALTO

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

È assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte di AIMAG.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice degli appalti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice appalti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

AIMAG SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Aimag SpA rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag SpA per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui Aimag SpA provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da Aimag SpA. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti

previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cattimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

— Art. 19 —

CONTROVERSIE E RISERVE

Qualora insorgano controversie l'appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere le prestazioni.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla committente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme alle quali ritiene di avere diritto.

Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 15 giorni dalla firma del documento contabile relativo alle prestazioni alle quali si riferisce la riserva. Il diritto dell'appaltatore di far valere le riserve decade se queste non sono state presentate nei modi e nei termini sopraindicati.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dalla committente solo in sede di liquidazione finale a saldo. È tuttavia in facoltà della committente anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di una parte di esse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dalla committente e dal Rappresentante nominato dall'appaltatore.

— Art. 20 —

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In particolare la committente si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte dell'Appaltatore alle clausole contrattuali e qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, a giudizio della Committente, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- per interruzione ingiustificata del servizio;
- per mancato inizio del servizio entro il termine massimo contrattualmente fissato;
- qualora si verifichi la cessione a terzi, anche parziale, del servizio non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per apertura di una procedura concorsuale e di richiesta di concordato preventivo nei confronti della ditta aggiudicataria;
- per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività dell'impresa;
- per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla sicurezza e della normativa ambientale;
- per inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario;
- per mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per il servizio, ovvero utilizzo di personale senza il rispetto delle norme previste dal contratto nazionale di settore.
- non siano rispettati i tempi di consegna previsti per più di 3 volte consecutive (rilevabili

tramite l'applicazione della penalità di cui ai paragrafi specifici).

- siano fornite o pubblicate false informazioni in merito ai recapiti e alla data di consegna.

Nelle ipotesi di cui sopra la stazione appaltante avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire alla Committente i danni economici subiti e conseguenti.

Le somme dovute a alla Committente a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

— Art. 21 —

PRIVACY E TUTELA DEI DATI

L'Appaltatore dovrà dichiarare di avere opportunamente istruito il proprio personale in merito all'obbligo di scrupolosa conservazione del segreto d'ufficio, qui identificato nel divieto assoluto di comunicare a chiunque i dati e informazioni inerenti la Stazione Appaltante a norma di legge n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR- codice della privacy.

Il fornitore sarà individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tramite la firma di un apposito accordo contrattuale in cui andranno specificati dettagliatamente gli elementi costituenti il trattamento dei dati personali da effettuarsi per conto del titolare

Il responsabile nominerà a sua volta il suo personale "incaricato" a compiere operazioni di trattamento di questi dati con adeguate misure di sicurezza e vigilerà in modo che ne

siano garantiti il corretto mantenimento, la riservatezza, la non comunicazione a terzi, la cancellazione dai propri sistemi terminata la fase di produzione.

Nella “dichiarazione specifica” l'appaltatore dichiarerà di aver adottato le misure di sicurezza adatte alla protezione dei dati personali e di adempiere in toto alle prescrizioni di GDPR.

Periodicamente e trascorso un congruo tempo dalla completa lavorazione dei dati inviati da Aimag, gli stessi dovranno essere cancellati definitivamente dai sistemi informatici dell'appaltatore.

L'appaltatore deve rendersi disponibile in ogni momento per eventuali verifiche sui propri sistemi e nei punti di produzione riguardo al rispetto di queste norme.

Nel caso l'Impresa si rendesse responsabile di diffusione e/o trasmissione non ammessa a terzi, in qualsiasi modo e misura, di dati forniti della Committente per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'Appalto, la Committente procederà alla immediata risoluzione del contratto, incamerando la cauzione e agendo per gli ulteriori danni derivanti.

— Art. 22 —

MODIFICA CONTRATTO

Aimag si riserva la facoltà di apportare variazioni ai servizi richiesti, in relazione a modifiche della propria organizzazione o imposte da provvedimenti normativi di settore insorte nel corso dell'esecuzione del contratto.

La comunicazione delle modifiche tra la Committente e l'Appaltatore dovranno avvenire in forma scritta, a mezzo PEC, e previo accordo tra le parti.

— Art. 23 —

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà competente il Tribunale di Modena. L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente capitolato speciale.

— Art. 24 —

OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE E GESTIONE DEI SINISTRI

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 2.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

estensione del novero dei terzi:

- ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
- a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
- ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato (se previsto il subappalto).
- Rc personale dei dipendenti
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori

-Rc per danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

-Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute

-Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico

-Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi

-Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi

-Rc per danni causati da subappaltatori (se previsto il subappalto)

-Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/condutture/ecc. (se pertinente per la natura/tipologia dei lavori)

-Rc per danni cagionati a cavi e/o condutture e/o impianti sotterranei (se pertinente per la natura/tipologia dei lavori)

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

— Art. 25 —

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad Aimag SpA gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

